

# Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di  
Progetti di legge

Legge di bilancio 2019  
A.C. 1334

*Sintesi degli emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio*

*Edizione Provvisoria*

Aggiornato alla seduta del 4 dicembre 2018, ore 18.00

---

Servizio responsabile:

CAMERA DEI DEPUTATI

SERVIZIO STUDI – Dipartimento Bilancio

☎ 066760-2233 – ✉ [st\\_bilancio@camera.it](mailto:st_bilancio@camera.it) - [@CD\\_bilancio](https://twitter.com/CD_bilancio)

*Il presente dossier contiene una sintesi degli emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio in sede referente.*

*Per ogni emendamento vengono indicati il numero di presentazione, il primo firmatario, la data dell'approvazione e una breve sintesi dell'oggetto della modifica.*

*L'edizione provvisoria del presente dossier dà conto, in corso di seduta, delle modifiche approvate e potrebbe subire correzioni in relazione alla versione definitiva degli emendamenti che sarà esposta in sede di resoconto sommario dei lavori della Commissione bilancio.*

---

**La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.**

---

*File:*

**Articolo 7-bis** - Detrazioni fiscali in materia di mantenimento dei cani guida per i non vedenti

<b>Estremi</b>	<b>Iniziativa</b>	<b>Gruppo</b>	<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>
7.07 NF 12.013 NF 7.03 NF	Grimoldi Paolo Russo Misiti	Lega FI M5S	2.12	<b>Introduce l'articolo 7-bis</b> , che innalza da 516.46 a 1.000 euro la detrazione forfetaria per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida, nel limite di spesa di 510.000 euro per il 2019 e 290.000 euro a decorrere dall'anno 2021. A tal fine si modifica l'articolo 15, comma 1-quater, Tuir. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del <b>Fondo per l'attuazione del programma di governo</b> , di cui <b>all'articolo 55</b> .

## Articolo 10-bis - Estromissione agevolata immobili strumentali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
10.010	Bellachioma	Lega	4.12	<p><b>Introduce l'articolo 10-bis</b>, che al <b>comma 1</b> estende la procedura di estromissione agevolata disposta dalla legge di stabilità 2016 (comma 121), ovvero l'esclusione dei <b>beni immobili strumentali</b> dal patrimonio dell'impresa, anche ai beni posseduti dagli imprenditori individuali al 31 ottobre 2018. Anche per tali beni si può optare per il pagamento di un'imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell'8 per cento. Il pagamento consente di escludere tali beni dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal primo periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2019. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 16 giugno 2020.</p> <p><i>Conseguentemente</i> alla <b>tabella A</b>, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2021: -4.000.000.</p>

### Articolo 13-bis - Modifiche alla disciplina del credito d'imposta formazione 4.0

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
13.03 NF	Liuzzi	M5S	4.12	<p><b>Introduce l'articolo 13-bis</b>, che proroga <b>di un anno</b> l'applicazione del <b>credito d'imposta formazione 4.0</b>, più precisamente estendendolo alle spese di formazione sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre (comma 1).</p> <p>Resta fermo il limite massimo annuale di 300.000 euro; sono effettuate alcune <b>rimodulazioni</b> del credito, secondo la dimensione delle imprese: in particolare, il credito è attribuito alle piccole imprese nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per la formazione (in luogo della precedente misura del 40 per cento); rimane ferma la misura del 40 per cento per le medie imprese e viene ridotta al 30 per cento per le grandi imprese. Per queste ultime vi è anche un limite massimo annuale di 200.000 euro.</p> <p>Il <b>comma 3</b> autorizza, a tal fine, una spesa di <b>250 milioni di euro</b> per l'anno <b>2020</b>.</p> <p><i>Conseguentemente,</i></p> <p>Il <b>Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, rifinanziato dall'articolo 90</b>, è ridotto di 250 milioni di euro per il 2020.</p>

**Articolo 13-bis** - Disposizioni in materia di enti di natura non commerciale e contributo all'ANMIL

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
13.022 NF	Vanessa Cattoi	Lega	4.12	<p><b>Introduce l'articolo 13-bis</b>, che prevede alcune disposizioni a favore di <b>enti di natura non commerciale</b>. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è inserita la lett. b-bis) all'art. 79, co. 3, del Codice del Terzo settore (D. Lgs n. 117/2017) che, tra le voci che <b>non concorrono</b>, in ogni caso, alla <b>formazione del reddito</b> degli enti di tale settore, introduce le <b>attività in campo sociale, sanitario e socio-sanitario</b>, svolte da Fondazioni Ex Ipab (Istituto pubblico di assistenza e beneficenza), con la condizione di reinvestire tutti gli utili in attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e senza deliberare alcun compenso a favore degli organi amministrativi (<b>comma 1</b>). Tali agevolazioni fiscali si applicano in ogni caso nel rispetto della normativa vigente sugli aiuti "<i>de minimis</i>" (<b>comma 2</b>);</li> <li>- viene previsto un <b>contributo annuo di 1,5 milioni</b> di euro <b>dal 2019</b> da corrispondere all'Istituto di riabilitazione e formazione <b>ANMIL (IRFA)</b> volto alla formazione e riqualificazione professionale delle persone con disabilità, delle vittime di infortuni sul lavoro e delle loro famiglie (<b>comma 3</b>);</li> <li>- viene prevista una <b>specificata tempistica</b> per l'<b>erogazione</b> del predetto contributo da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, con proprio decreto, entro il 31 marzo di ciascun anno trasferisce all'ANMIL (IRFA), <b>a titolo d'acconto, l'80%</b> della somma spettante per l'anno di riferimento (<b>comma 4</b>). Successivamente, entro il 29 febbraio dell'anno successivo, l'Istituto ANMIL (IRFA) è chiamato a trasmettere al MLPS una <b>rendicontazione</b> sull'utilizzo delle somme percepite nell'annualità precedente (<b>comma 5</b>); all'esito positivo della verifica amministrativo-contabile, il MLPS provvede all'erogazione del restante saldo (<b>comma 6</b>);</li> <li>- agli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, quantificati in 1,5 milioni di euro dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione <b>del programma di governo</b>, di cui <b>all'articolo 55</b>.</li> </ul>

**Articolo 13-bis** – Norma di interpretazione autentica in materia di prescrizioni accessorie rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive

<b>Estremi</b>	<b>Iniziativa</b>	<b>Gruppo</b>	<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>
13.026 NF	Schullian	Misto- Min.Ling	4.12	<p><b>Introduce l'articolo 13-bis</b>, che reca una norma di interpretazione autentica (comma 1) volta a considerare prestazioni accessorie a quelle rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive, sottoposte dunque ad <b>IVA agevolata al 10 per cento</b>, le prestazioni di <b>benessere del corpo e cura della persona</b>, ove rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi servizi.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p>Riduce di <b>1 milione di euro</b> a decorrere dal <b>2019</b> il <b>Fondo per l'attuazione del programma di Governo</b>, di cui <b>all'articolo 55</b>.</p>

## Articolo 15 – Fondo investimenti Amministrazioni centrali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
15.10 NF	Nobili	PD	4.12	<p><b>Aggiunge il comma 3-bis</b>, il quale autorizza la <b>sperimentazione</b> nelle città della circolazione su strada di veicoli di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica come <i>segway</i>, <i>hoverboard</i> e monopattini, al fine di sostenere la diffusione della <b>micromobilità</b> elettrica e promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili.</p> <p>Per le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione si rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>



## Articolo 16 - Fondo per gli investimenti degli enti territoriali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
16.6	Lucchini	Lega	3.12	<i>Modifica il comma 2</i> , introducendo, tra i settori di spesa cui è <b>destinato</b> il Fondo destinato al rilancio degli investimenti degli enti territoriali, il settore delle <b>bonifiche</b> .
16.7 NF	Binelli	Lega	4.12	<b>Aggiunge il comma 4-bis</b> , innalzando da 1.000 a 5.000 euro il limite di importo oltre il quale le amministrazioni pubbliche sono obbligate a effettuare acquisti di beni e servizi facendo ricorso al Mercato Elettronico della PA (MEPA), ossia lo strumento di eProcurement pubblico gestito da Consip per conto del Ministero Economia e Finanze.

### Articolo 16-bis - Aeroporto di Reggio Calabria

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
16.012 NF	Cannizzaro	FI	3.12	<b>Aggiunge l'articolo 16-bis</b> , che stanZIA <b>15 milioni di euro per il 2019</b> e 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per <b>l'aeroporto di Reggio Calabria</b> , finalizzati a consentire i lavori di ristrutturazione e la messa in sicurezza dell'aeroporto. All'onere (pari a 15 milioni per il 2019 e a 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021) si provvede con a valere sulle risorse del <b>Fondo Sviluppo e coesione</b> .

### Articolo 17-bis – Acceleratore degli investimenti regionali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
17.06	Madia	PD	4.12	<p><b>Introduce l'articolo 17-bis</b> che <b>aumenta le facoltà assunzionali delle regioni</b> che attivano misure amministrative volte a rafforzare le funzioni di programmazione e realizzazione degli investimenti (previsti nel relativo piano definito con il Documento di economia e finanza regionale 2019-2021) (comma 1).</p> <p>Nel dettaglio, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le regioni possono procedere, per il triennio 2019-2021, all'assunzione a tempo determinato, mediante procedure selettive, di un contingente massimo di 50 unità di personale di profilo tecnico di qualifica non dirigenziale per lo svolgimento delle procedure disciplinate dal Codice dei contratti pubblici (di cui al D.Lgs. 50/2016) (comprese le attività di responsabile unico del procedimento e di componente delle commissioni giudicatrici) (<b>comma 2</b>).</p> <p>Le suddette assunzioni sono realizzate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e i relativi contratti sono esclusi dall'applicazione della disposizione secondo cui le amministrazioni statali possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (<b>comma 3</b>).</p>

**Articolo 19** – Nuova Sabatini, Made in Italy, contratti di sviluppo, microelettronica, aree di crisi, venture capital, intelligenza artificiale, blockchain e internet of things, voucher manager

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
19.6 NF	Iovino	M5S	4.12	<p><b>Aggiunge il comma 20-bis</b> che istituisce, nello stato di previsione del ministero della difesa un Fondo con dotazione di 1 milione di euro per il triennio 2019-2021, al fine del potenziamento delle dotazioni strumentali per la <b>difesa cibernetica</b>. La ripartizione del Fondo tra i diversi interventi è predisposta con un decreto interministeriale (difesa e sviluppo economico) da comunicare alle commissioni competenti.</p> <p>Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione del programma di governo, di cui all'articolo 55, nella misura di 1 milione di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021.</p>
19.13 NF	Vanessa Cattoi	Lega	4.12	<p><b>Aggiunge i commi 23-bis e 23-ter</b> in materia di <b>finanziamenti per il trasporto per vie navigabili interne</b>, prevedendo, con il <i>comma 23-bis</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- che <b>lo stanziamento quindicennale di 20 milioni €</b> già previsto a decorrere dal 2006 dall'art.3, comma 2-ter del DL 209/2002 per l'innovazione del trasporto merci, dello sviluppo delle catene logistiche e dell'intermodalità per le autostrade del mare, nonché per il cabotaggio marittimo e per i processi di ristrutturazione aziendale, per l'innovazione tecnologica e per interventi di miglioramento ambientale, <b>sia utilizzabile anche per il trasporto per vie d'acqua navigabili interne</b> (lett.a);</li> <li>- la <b>conseguente modifica del regolamento attuativo</b> (DPR 205 del 2006) che disciplina la ripartizione e l'erogazione dei fondi in questione, in modo da ricomprendere nella nozione di potenziamento dell'intermodalità il trasporto merci che combini anche la modalità strada-vie d'acqua navigabili interne e la modalità mare-vie d'acqua navigabili interne e (lett. b).</li> </ul> <p>Con il <i>comma 23-ter</i> si stabilisce che agli oneri del comma 23-bis, si provveda nel limite di spesa di 2 milioni e per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di € a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione del programma di governo di cui all'articolo 55.</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
19.15 NF	Preto	Lega	4.12	<p><b>Aggiunge il comma 23-bis e 23-ter</b>, coi quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si integra la definizione di <b>portale per la raccolta di capitali</b> per le <b>piccole e medie imprese</b> e per le <b>imprese sociali</b> contenuta nel Testo Unico Finanziario (articolo 1, comma 5-<i>novies</i> del D.lgs. n. 58 del 1998). Con le modifiche in esame, tale definizione si estende <b>anche</b> alle <b>piattaforme on line che abbiano come finalità la facilitazione di finanziamenti</b>, tramite <b>obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese</b>, intese come le società che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfino almeno due dei tre criteri seguenti: numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250; totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro e fatturato netto annuale non superiore a 50 milioni di euro (comma 23-bis).</li> <li>- modifica la disciplina delle <b>offerte al pubblico condotte attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali</b> (articolo 100-<i>ter</i> del TUF, cui aggiunge il nuovo comma 1-<i>ter</i>), disponendo che in tali fattispecie la sottoscrizione di obbligazioni o di strumenti finanziari di debito sia riservata, nei limiti stabiliti dal codice civile, agli investitori professionali e a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla Consob, e deve avvenire su una sezione del portale separata rispetto a quella su cui si svolge la raccolta di capitale di rischio (comma 23-<i>ter</i>).</li> </ul> <p>Il comma incrementa il Fondo per l'attuazione del programma di governo di cui all'articolo 55, di 10 milioni per l'anno 2020.</p>
19.19	Centemero	Lega	4.12	<p><b>Aggiunge il comma 23-bis</b>, che modifica la disciplina dei <b>Piani di risparmio a lungo termine – PIR</b>, per introdurre un ulteriore vincolo di destinazione dei relativi investimenti effettuati. Con le modifiche in commento, le <b>somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine</b> devono essere investiti per almeno il <b>3 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari non negoziati</b> nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione <b>di piccole e medie imprese</b>, oltre al 70 per cento già vincolato ai sensi delle norme vigenti.</p>

**Articolo 19-bis – Modifiche alla normativa in materia di limiti all'utilizzo del denaro contante**

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
19.06 NF	Crosetto	Fdl	4.12	<p><b>Inserisce l'articolo 19-bis</b>, che modifica le vigenti disposizioni in tema di <b>tracciabilità dei pagamenti per acquisti di beni e servizi da commercianti al minuto e agenzie di viaggio e turismo</b> effettuati da parte di stranieri <b>non residenti</b>. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si eleva da 10.000 a <b>15.000 euro</b> l'importo massimo dei <b>pagamenti in contanti</b> effettuabili, per l'acquisto di <b>beni al dettaglio</b> e di <b>prestazioni di servizi legati al turismo</b>, da parte di soggetti <b>non residenti in Italia</b>;</li> <li>- si estende la predetta normativa anche ai <b>cittadini dell'Unione Europea e dello Spazio economico europeo</b>, che attualmente non sono ricompresi nella norma.</li> </ul> <p>Le disposizioni oggetto di modifica (articolo 3, comma 1 del decreto-legge n. 16 del 2012) derogano alle ordinarie norme in materia di uso del contante (le quali prevedono un limite "ordinario" di 3.000 euro) e la cui applicazione è condizionata a puntuali adempimenti, quale tra l'altro la consegna di specifica documentazione agli operatori finanziari presso i quali sono attivati i conti correnti su cui versare i proventi delle predette operazioni e specifiche comunicazioni all'Agenzia delle entrate.</p> <p>L'importo delle operazioni effettuabili in contante è stato abbassato da 15.000 a 10.000 euro dal decreto legislativo n. 90 del 2017, che ha recepito nel nostro ordinamento la cd. Quarta direttiva antiriciclaggio.</p>

### Articolo 19-bis – Scuola Europea *Industrial Engineering and Management*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
19.067 NF	D'Attis	FI	4.12	<p><b>Introduce l'articolo 19-bis</b>, il quale, per la promozione del progetto di “Scuola europea <i>Industrial Engineering and Management</i>”, autorizza, al comma 1, la spesa di <b>2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019</b>, da destinare al finanziamento di progetti innovativi di formazione in Italia.</p> <p>Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione del programma di governo, di cui all'articolo 55, nella misura di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.</p>

**Articolo 25-bis** - Fondo per l'assistenza e l'aiuto alle minoranze cristiane perseguitate nelle aree di crisi

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
25.013 NF	Formentini	Lega	3.12	<p><b>Introduce l'articolo 25-bis</b>, il quale istituisce nello stato di previsione del MAECI un <b>Fondo</b> con una dotazione finanziaria di <b>2 milioni di euro per il 2019 e per il 2020 e di 4 milioni di euro a decorrere dal 2021 per interventi di sostegno diretto alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane perseguitate nelle aree di crisi</b>, posti in essere dalle organizzazioni della società civile e dagli altri soggetti senza finalità di lucro di cui all'art. 26, comma 2, della legge n. 125/2014 (<i>Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo</i>). Sulla realizzazione delle iniziative di sostegno che beneficiano del finanziamento il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale presenta una relazione annuale.</p> <p>Gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono coperti mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione del programma di Governo di cui <b>all'articolo 55</b>.</p>



**Articolo 27-bis – Incentivi per l’assunzione di giovani conducenti nel settore dell’autotrasporto**

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
27.08 NF	Bellachioma	Lega	3.12 ant.	<p><b>Aggiunge l'articolo 27-bis</b>, che prevede incentivi, per gli anni 2019 e 2020, in favore di giovani conducenti (che non abbiano compiuto i 35 anni d'età) nel settore dell'autotrasporto merci, disponendo, in particolare, il rimborso del 50% delle spese sostenute per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'autotrasporto per conto terzi.</p> <p>Deve trattarsi di personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato da imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, alle quali spetta una detrazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, pari ad una quota dei rimborsi effettuati per un importo complessivo massimo di 3 mila euro (commi 1-4).</p> <p>Agli <b>oneri</b> per il 2019, pari a 40 milioni di euro, si provvede mediante la riduzione del Fondo per l'attuazione del programma di Governo, di cui <b>all'articolo 55</b>. Al medesimo fondo affluiscono le maggiori entrate derivanti dall'articolo, pari a 16 mln di euro per il 2020 e a 0,5 mln di euro per il 2021 (comma 5).</p>

**Articolo 33-bis** – Incremento del fondo di sostegno per le vittime di gravi infortuni sul lavoro

<b>Estremi</b>	<b>Iniziativa</b>	<b>Gruppo</b>	<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>
33.01 NF	Schullian	Misto- Min.Ling	3.12 pom	<b>Aggiunge l'articolo 33-bis</b> che incrementa di <b>1 milione</b> di euro annui, <b>dal 2019</b> , il Fondo di sostegno per le <b>famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro</b> (di cui all'art. 1, c. 1187, della L. 296/2006) (comma 1). Ai suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione del programma di Governo, di cui <b>all'articolo 55</b> (comma 2).

**Articolo 35** - Assunzioni presso l'Ispettorato nazionale del lavoro e sanzioni in materia di lavoro

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
35.2 NF	Faro	M5S	3.12	<p><b>Sostituisce l'art. 35</b> che concerne l'<b>Ispettorato nazionale del lavoro</b> disponendo, in particolare:</p> <p>a) che l'Ispettorato è <b>autorizzato ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale, prevalentemente ispettivo</b>, pari a 300 unità per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 330 unità per il 2021. Conseguentemente, viene integrato il Fondo risorse decentrate di cui al CCNL funzioni centrali per il triennio 2016-2018 (di 750.000 euro per il 2019, di 1,5 milioni per il 2020 e di 2.325.000 dal 2021 e viene elevato (da 10) a 13 milioni il limite massimo entro cui riassegnare ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali i maggiori importi derivati dall'aumento delle sanzioni per lavoro irregolare. Gli oneri a decorrere dal 2021 sono fissati in 37.000.000 euro (in luogo di 40.655.000).</p> <p>b) <b>l'incremento</b> (da 2) a 4 posizioni dirigenziali di livello dirigenziale generale e (da 88) a 94 <b>posizioni dirigenziali</b> di livello non generale della dotazione organica dell'Ispettorato. Conseguentemente, viene demandata ad apposito decreto direttoriale dell'Ispettorato la modifica delle disposizioni del D.P.C.M. 23 febbraio 2016 relative agli organi e strutture centrali di vertice e allo staff dell'Ispettorato medesimo;</p> <p>c) che l'Ispettorato è <b>autorizzato all'assunzione delle suddette unità dirigenziali non generali, nonché di ulteriori 12 unità dirigenziali</b> di livello non generale (anche attingendo dalla graduatoria del concorso bandito dal Ministero del lavoro con decreto direttoriale del 14 novembre 2006, la cui validità viene conseguentemente prorogata al 30 giugno 2019). Non trovano applicazione le disposizioni relative alla mobilità volontaria e all'assegnazione del personale collocato in disponibilità (artt. 30 e 34-bis, c. 2, del D.Lgs. 165/2001). Ai relativi oneri (pari a 1.605.000 euro dal 2019 e 2.730.000 a decorrere dal 2020) si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pubblico impiego per la parte destinata al finanziamento di nuove assunzioni a tempo indeterminato nella P.A., come rifinanziato dal provvedimento in esame;</p> <p>d) un incremento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- del 20 per cento dell'importo sanzionatorio dovuto per la violazione di norme in materia</li> </ul>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>di lavoro irregolare di somministrazione di lavoro, di obblighi di comunicazione, di durata massima del lavoro e di riposi, nonché di altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- del 10 per cento degli importi dovuti per la violazione di norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;</li> </ul> <p>le maggiorazioni sono raddoppiate se nei tre anni precedenti il datore di lavoro è già stato colpito da sanzioni amministrative o penali per medesimi illeciti e sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del MLPS e destinate all'incremento del fondo risorse decentrate per valorizzare l'apporto del personale secondo criteri da definire mediante contrattazione collettiva integrativa nel rispetto del D.lgs. n. 150 del 2009.</p> <p>e) che le entrate derivanti dall'applicazione delle norme sulla rappresentanza in giudizio dell'Ispettorato (ex art. 9 c. 2 del D.Lgs. 149/2015) siano destinate, nel limite massimo di 800.000 euro ad incrementare il Fondo risorse decentrate e ad incentivare l'attività di rappresentanza dell'ente;</p> <p>f) per consentire la piena operatività dell'Ispettorato, che l'applicazione al personale della previsione secondo cui la conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati è consentita sino al 31 dicembre 2020 e limitatamente a talune ipotesi (di cui all'art. 14, c. 2, del D.Lgs. 165/2001).</p> <p>L'articolo 40, comma 4-ter, del D.Lgs. 165/2001 (introdotto dall'articolo 11, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 75/2017), ha demandato alla contrattazione collettiva il riordino, la razionalizzazione e la semplificazione delle discipline in materia di dotazione ed utilizzo dei fondi destinati alla contrattazione integrativa. In relazione a ciò, l'<b>articolo 76 del CCNL per il personale del comparto funzioni centrali</b> del 12 febbraio 2018 (vigenza triennio 2016-2018) ha costituito il <b>Fondo risorse decentrate</b> è stato costituito per razionalizzare e semplificare la disciplina dei fondi per la contrattazione decentrata, al fine di far confluire in un unico Fondo (a decorrere dal 2018) in un unico importo consolidato, tutte le risorse delle amministrazioni e degli enti del comparto richiamato destinati alla contrattazione integrativa ed ai trattamenti accessori. Più specificamente, affluiscono al suddetto Fondo tutte le risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità, negli importi determinati per il 2017, come certificati dagli organi di controllo interno ai quali è demandato il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori (cioè, ai sensi dell'articolo 40- <i>bis</i> , comma 1, del D.Lgs. 165/2001, il collegio dei revisori dei conti, il collegio sindacale, gli uffici centrali di bilancio o gli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti). Il Fondo è incrementato stabilmente da specifiche voci inerenti a determinati trattamenti economici accessori del personale.

**Articolo 35-bis** - Modifiche all'articolo 3 del D.Lgs. n. 219/2016, in materia riordino delle Camere di Commercio

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
35.07	Saltamartini	Lega	3.12 pom	<p><b>Aggiunge un nuovo articolo 35-bis</b>, recante modifiche all'articolo 3 del D.Lgs. n. 219/2016, in materia di riordino delle Camere di Commercio, introducendo nel predetto articolo, dopo il comma 9, un nuovo comma 9-<i>bis</i>.</p> <p>Si ricorda che il comma 9 dell'articolo 3 dispone un divieto per le camere di commercio di procedere a nuove assunzioni o al conferimento di incarichi, fino al completamento delle procedure di mobilità di cui al medesimo articolo 3. Si tratta delle procedure di mobilità del personale connesse al piano di razionalizzazione organizzativa delle medesime Camere di commercio. L'articolo 3, infatti, nel prevedere la riduzione a 60 del numero delle camere di commercio attraverso la rideterminazione delle relative circoscrizioni territoriali, la razionalizzazione delle sedi delle singole camere nonché delle Unioni regionali ha altresì previsto – all'interno del piano di razionalizzazione organizzativa delle stesse - la razionale distribuzione del personale dipendente delle camere stesse, con possibilità di realizzare processi di mobilità tra le medesime camere.</p> <p>Il nuovo comma 9-<i>bis</i> dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 219/2016, introdotto dall'emendamento in esame, dispone che, <b>a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al completamento delle procedure di mobilità</b> di cui al medesimo articolo 3, <b>le Camere di commercio, non oggetto di accorpamento, ovvero che ne abbiano concluso il processo, possono procedere all'assunzione</b> di nuovo personale, nel limite della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente al fine di assicurare l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.</p>

### Articolo 37-bis – Riparto delle risorse destinate agli Istituti tecnici superiori

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
37.032 NF	Fogliani	Lega	3.12	<p><b>Aggiunge l'articolo 37-bis</b>, che stabilisce che le risorse del <b>Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, da erogare agli Istituti tecnici superiori (ITS)</b>, sono ripartite tra le regioni e assegnate – <b>entro il 30 settembre di ciascun anno</b> – direttamente agli ITS che siano stati valutati nell'annualità formativa precedente secondo quanto definito in sede di Conferenza unificata con <u>accordo</u> del 5 agosto 2014, come modificato con l'<u>Accordo</u> del 17 dicembre 2015.</p> <p>Inoltre, prevede l'<b>integrazione degli standard organizzativi</b> e dei percorsi degli ITS con <b>DPCM</b>, adottato su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.</p>

## Articoli da 37-bis a 37-quater – Consiglio Nazionale dei Giovani

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
37.036 NF	Faro	M5S	3.12	<p><b>Aggiunge gli articoli da 37-bis a 37-quater</b> che istituiscono il <b>Consiglio Nazionale dei Giovani</b> quale organo consultivo e di rappresentanza, con funzioni volte ad <b>incoraggiare la partecipazione dei giovani</b> allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale dell'Italia e con ulteriori compiti attribuibili con decreto del Presidente del Consiglio o dell'Autorità politica delegata in materia. Allo scopo, viene istituito un apposito <b>Fondo</b> nello stato di previsione del MEF, con una <b>dotazione di 200 mila euro per il 2019</b>, con copertura a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, come incrementato dall'art. 90, comma 2, del disegno di legge in esame. Le risorse del Fondo sono successivamente trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio.</p> <p>Tra le funzioni in capo al Consiglio, si segnalano: <b>promuovere il dialogo tra istituzioni ed organizzazioni giovanili</b>, promozione della <b>cittadinanza attiva</b> dei giovani; agevolare la formazione e lo sviluppo di organismi consultivi dei giovani a livello locale; esprimere pareri e proposte su atti normativi di iniziativa del Governo che interessano i giovani; partecipare ai forum associativi, europei ed internazionali.</p> <p>Il Consiglio è composto dalle <b>associazioni giovanili maggiormente rappresentative e dai soggetti indicati nel proprio statuto</b>. La prima Assemblea generale del Consiglio, a cui partecipano le associazioni aderenti al Forum Nazionale dei Giovani, stabilisce modalità e funzionamento del Consiglio Nazionale dei Giovani e ne approva lo Statuto e i regolamenti.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p><i>È modificato l'articolo 90, comma 2</i>, al fine di ridurre le risorse del Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione di 200.000 euro per il 2019, per la copertura degli oneri finanziari derivanti dagli articoli di cui sopra.</p>



## Articolo 38 – Fondo per il ristoro dei risparmiatori

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
38.29	Claudio Borghi	Lega	3.12	<p><i>Modifica il comma 3, sostituendo la lettera f).</i></p> <p>Con le modifiche proposte, per i <b>sogetti</b> che accedono al <b>pagamento corrisposto dal Fondo per il ristoro dei risparmiatori</b> resta <b>impregiudicato</b> il diritto di <b>agire in giudizio</b> per il <b>risarcimento</b> della parte di danno <b>eccedente il ristoro</b> erogato dal Fondo.</p> <p>L'articolo 38 del disegno di legge istituisce un Fondo per il ristoro dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto in relazione all'investimento in azioni di banche poste in liquidazione coatta amministrativa nell'ultimo biennio, usufruendo dei servizi prestati dalla banca emittente o da società controllata. Tale Fondo sostituisce quello istituito dalla legge di bilancio 2018, avente analoghe finalità. Il <b>riсторо è pari al 30 per cento dell'importo onnicomprensivo riconosciuto</b> o liquidato nelle <b>sentenze o pronunce</b> dell'autorità giudiziaria o dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie – ACF, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore.</p> <p>Nella formulazione originaria del disegno di legge, la lettera <i>f)</i> del comma 3 prevede che l'accettazione del pagamento a carico del Fondo equivale a rinuncia all'esercizio di qualsiasi diritto e pretesa connessa alle stesse azioni, salvo quanto previsto dal successivo comma 6 con riferimento alla possibilità che venga aumentata la percentuale di rimborso della sentenza o della pronuncia.</p>
38.9	Pretto	Lega	3.12	<p><b>Aggiunge il comma 12-bis</b> il quale autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al fine di potenziare, nell'ambito delle misure a tutela dei risparmiatori, la funzione di vigilanza della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) anche in conseguenza dell'attuazione dei compiti derivanti dal recepimento della direttiva (UE) 2016/2341 sulla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali.</p> <p>Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del <b>Fondo per esigenze indifferibili in corso di gestione</b>, di cui <b>all'articolo 90, comma 2</b>.</p>

**Articolo 41-bis** – Finanziamento IRCCS delle reti oncologica e cardiovascolare del Ministero salute

<b>Estremi</b>	<b>Iniziativa</b>	<b>Gruppo</b>	<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>
41.07 NF	Saccani Jotti	FI	3.12	<p><b>Aggiunge l'articolo 41-bis</b> stabilendo, per il <b>2019</b>, due finanziamenti di 5 milioni di euro ciascuno per due reti di ricerca sanitaria del Ministero della salute: la <b>Rete oncologica</b> e la <b>Rete cardiovascolare</b>, cui fanno parte Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico (IRCCS) impegnati, rispettivamente, nello sviluppo di nuove tecnologie antitumorali CAR-T e nella prevenzione primaria cardiovascolare.</p> <p>I corrispondenti fondi sono allocati nello stato di previsione del Ministero della salute, al programma <b>Ricerca per il settore della sanità pubblica</b>, Missione Ricerca e innovazione.</p> <p><i>In proposito si segnala che il DL. 119/2018 (AC 1408) prevede analogo finanziamento agli IRCCS delle suindicate reti per l'anno 2020.</i></p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p>Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione del programma di Governo di <b>cui all'articolo 55</b> del disegno di legge.</p>

## Articolo 41-bis - Pubblicità sanitaria

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
41.018 NF	Boldi	Lega	3.12	<b>Aggiunge l'articolo 41-bis</b> che interviene in ordine alle <b>comunicazioni informative</b> da parte delle <b>strutture sanitarie private di cura</b> e degli iscritti agli albi dei relativi Ordini delle professioni sanitarie - in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società operanti nel settore odontoiatrico di cui all'art. 1, comma 153, L. 124/2017 (legge annuale concorrenza). Ai sensi della disposizione in commento, tali comunicazioni possono contenere unicamente le informazioni funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari ed escludendo elementi di carattere promozionale o suggestionale (comma 1). In caso di violazione delle disposizioni sull'informativa sanitaria, gli ordini territoriali procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o società iscritti; inoltre, detti ordini segnalano le violazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per l'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza. Inoltre, le strutture private di cura sono tenute a dotarsi di un Direttore sanitario iscritto all'albo territoriale in cui hanno sede operativa entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della legge in esame (comma 2).

**Articolo 41-bis** - Disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
41.021	Tomasi	Lega	3.12	<p><b>Aggiunge l'articolo 41-bis</b>, attraverso una modifica dell'art. 1, comma 432, della L. 205/2017, che estende che estende la possibilità di essere assunti a tempo determinato anche ai titolari, alla data del 31 dicembre 2017, di <b>borsa di studio erogata dagli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali</b> a seguito di procedura selettiva pubblica che abbiano maturato una titolarità di borsa di almeno tre anni negli ultimi cinque; la possibilità di assunzione è ora riservata ai soli titolari di rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica, che abbiano maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque.</p>

**Articolo 41-bis** – Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 167 “Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie ereditarie”

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
41.023 NF	Volpi Leda	M5S	3.12	<p><b>Introduce l'articolo 41-bis, che modifica in più punti la L. n. 167 del 2016</b> in materia di <b>accertamenti diagnostici neonatali</b> obbligatori e, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>agli articoli 1, 2 e 3, comma 4, lett. e)</b> estende tali accertamenti obbligatori <b>a scopo di prevenzione e ambito di applicazione degli screening neonatali</b> anche alle malattie neuromuscolari <b>genetiche</b>, alle immunodeficienze congenite severe e alle malattie da accumulo lisosomiale;</li> <li>- <b>all'articolo 4</b>, inserisce <b>il comma 2-bis</b>, al fine di prevedere una <b>revisione periodica, almeno biennale, della lista di patologie da ricercare attraverso screening neonatale</b> (revisione a cura del Ministero della salute, in collaborazione con Istituto superiore di sanità, Age.na.s e regioni e province autonome, sentite le società scientifiche di settore);</li> <li>- <b>all'articolo 6, comma 1</b>, si prevede l'inserimento nei LEA della diagnosi precoce anche delle suddette patologie genetiche;</li> <li>- <b>all'articolo 6, comma 2</b>, si incrementa di <b>4 milioni</b> di euro (da 25,715 a 29,715 milioni), a decorrere dal 2019 la copertura finanziaria della legge n. 167/2016.</li> </ul> <p>Si ricorda che ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 167/2016, alla copertura degli oneri derivanti dall'inserimento degli screening neonatali nei LEA, valutati in 25.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede, quanto a 15.715.000 euro, mediante la procedura di aggiornamento dei LEA di cui all'art. 1, comma 554, della legge di stabilità 2015 (legge 208/2015), nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e, quanto a 10 milioni di euro, mediante pari incremento di 10 milioni di euro del Fondo sanitario nazionale disposto a tal fine dalle leggi di stabilità 2014 e 2015 (Più precisamente, 5 milioni dall'art. 1, comma 229, della legge di stabilità 2014 - legge 147/2013, poi fatti salire a 10 milioni di euro dall'art. 1, comma 167, della legge di stabilità 2015 - legge 190/2014).</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p><b>Modifica l'articolo 90, comma 2, riducendo</b> la dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili nel corso della gestione, di <b>4 milioni</b> a decorrere <b>dal 2019</b>, per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni del nuovo articolo.</p>

## Articolo 42 - Programmi di edilizia sanitaria

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
42.4 42.6	Bellachioma Marattin	Lega PD	3.12	<p><b>Modifica i comma 1 e 2</b>, rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elevando (da 26 miliardi) a <b>28 miliardi</b> di euro le risorse per gli interventi di <b>edilizia sanitaria</b> e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico (pertanto, l'incremento di risorse destinate all'edilizia sanitaria, con riferimento al periodo 2021-2032, aumenta da 2 a 4 miliardi di euro);</li> <li>- riducendo corrispondentemente del doppio la <b>dotazione del Fondo per gli investimenti degli enti territoriali</b> (Fondo istituito dall'art. 16 del presente disegno di legge) per i seguenti importi: <b>100 milioni</b> (in luogo di 50 milioni) per ciascuno degli anni <b>2021 e 2022</b>, di <b>400 milioni</b> (in luogo di 200 milioni) per ciascuno degli anni dal <b>2023 al 2031</b> e <b>200 milioni</b> (in luogo di 100 milioni) per l'anno <b>2032</b>, a copertura finanziaria.</li> </ul>
42.3 NF	Grimoldi	Lega	3.12	<p><b>Aggiunge il comma 2-bis</b>, autorizzando un contributo di <b>5 milioni</b> di euro per il <b>2019 e di 10 milioni</b> per ciascuno degli anni <b>2020 e 2021</b> a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO), a valere sulle <b>risorse in conto capitale</b> di cui al precedente comma 1 destinate all'<b>edilizia sanitaria</b>.</p> <p>Scopo della norma è consentire la prosecuzione dell'attività di ricerca, assistenza e cura dei <b>malati oncologici</b>, mediante la terapia innovativa dell'adroterapia. Per la concessione del contributo, il CNAO presenta al Ministero della salute, entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, il <b>piano di investimenti</b> in conto capitale da effettuare per il perseguimento degli scopi istituzionali del Centro, impegnandosi a rendicontare a fine anno il processo di avanzamento progettuale. L'erogazione delle somme è effettuata per stati di avanzamento lavori.</p> <p>Si segnala che il <u>DM 5339/2018</u> adottato in attuazione dell'art. 18, comma 2, del D.L. 148/2017 ha individuato il CNAO quale struttura cui destinare 12,5 milioni di euro per l'anno 2017 e che il D.L. 119/2018 (<u>AC. 1408</u>) contiene all'art. 25-sexies una novella alla sopra citata disposizione al fine di estendere anche al 2018 la possibilità che il CNAO sia individuato, anche per tale anno, quale centro di riferimento per l'adroterapia, destinatario di 12,5 milioni, a valere sul Fondo sanitario nazionale.</p>

## Articolo 42-bis - Piattaforma italiana del fosforo

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
42.031 NF	Zolezzi	M5S	3.12	<p><b>Introduce l'articolo 42-bis</b>, che <b>rifinanzia</b> per un importo di 200 mila euro per l'anno <b>2019</b> il <b>fondo per la realizzazione della piattaforma italiana del fosforo</b>, istituito dalla legge di bilancio per il 2018 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.</p> <p>L'intervento è volto a preservare il ciclo del fosforo, l'eutrofizzazione ingravescente e l'<i>import</i> del fosforo, favorendone il recupero dai settori zootecnico e dalla depurazione da varie fonti.</p> <p>Si ricorda che le risorse del fondo citato sono destinate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alla realizzazione di uno studio mirato al raggiungimento dell'autosufficienza del ciclo del fosforo su base nazionale e coordinamento con le politiche europee dedicate;</li> <li>- alla raccolta delle migliori pratiche di recupero del fosforo dal ciclo di gestione dei rifiuti;</li> <li>- alla raccolta e diffusione di informazioni riguardanti la filiera di approvvigionamento del fosforo;</li> <li>- alla messa a punto di proposte, anche legislative o regolamentari, per incoraggiare il recupero del fosforo e prevenirne gli sprechi;</li> <li>- all'istituzione di un tavolo tematico sulla conservazione e il recupero del fosforo;</li> <li>- alla realizzazione di un portale telematico per la raccolta e la pubblicazione delle attività del tavolo tematico, dei documenti elaborati e delle altre informazioni raccolte durante le attività della piattaforma.</li> </ul> <p>La <b>copertura</b> finanziaria è posta a valere sulle risorse dl Fondo esigenze indifferibili di cui <b>all'art. 90, comma 2</b>, che viene a tal fine ridotto di 200.000 euro per il 2019</p>

**Articolo 42-bis** – Disposizioni in materia di controllo di prevenzione incendi negli istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero per i beni e le attività culturali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
42.032 NF	Carbonaro	M5S	3.12	<p><b>Aggiunge l'articolo 42-bis</b>, che dispone che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il MIBAC effettua una <b>ricognizione</b> finalizzata al <b>controllo di prevenzione incendi</b>.</p> <p>La norma riguarda istituti e luoghi della cultura, sedi del MIBAC, nonché le sedi degli altri Ministeri sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio (c.d. vincolo).</p> <p>Lo stesso MIBAC e gli altri Ministeri che hanno in uso i suddetti immobili provvedono, poi, alla <b>messaggio a norma</b> delle eventuali criticità rilevate e all'adempimento delle eventuali prescrizioni impartite, secondo modalità e tempi stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'interno, adottato, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le amministrazioni interessate, entro 60 giorni dalla scadenza del termine per l'effettuazione della ricognizione. Con lo stesso atto si prevedono, altresì, <b>misure di sicurezza equivalenti</b> eseguibili ai fini dell'eventuale adeguamento alle norme di prevenzione incendi o all'adempimento delle prescrizioni impartite, da attuare nei termini da esso stesso previsti e, comunque, <b>non oltre il 31 dicembre 2022</b>.</p> <p><i>Nella rubrica dell'articolo sarebbe opportuno fare riferimento anche alle sedi degli altri Ministeri vincolate</i></p>



### Articolo 42-bis – Misure di prevenzione del disturbo da gioco d'azzardo

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
42.033 NF	Massimo Enrico Baroni	M5S	3.12	<p><b>Introduce l'articolo 42-bis</b>, che reca disposizioni in materia di prevenzione del disturbo da gioco d'azzardo.</p> <p>Si prevede in primo luogo che, a decorrere dal 1° luglio 2019, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli mette a disposizione gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco (<i>videolottery</i> e <i>new slot</i>), per consentire agli enti locali di monitorarne il rispetto e irrogare le relative sanzioni; si demanda l'attuazione della norma a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane (comma 1, lettera <i>a</i>).</p> <p>Si chiarisce che le regole tecniche di produzione degli apparecchi che consentono il gioco da remoto devono prevedere la memorizzazione, conservazione e trasmissione dell'orario di funzionamento (comma 1, lettera <i>b</i>).</p> <p>Si attribuisce alla riforma complessiva in materia di giochi pubblici, prevista dal decreto legge n. 87 del 2018 (cd. decreto dignità), il compito di definire criteri omogenei sul territorio nazionale per la distribuzione e gli orari degli esercizi che offrono gioco pubblico, al fine di monitorarne in via telematica il rispetto dei limiti definiti (comma 2).</p> <p>Ai sensi del comma 3, agli oneri previsti dall'articolo, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fa fronte con risorse proprie.</p>

## Articolo 43-bis – Modifiche al codice civile in materia di donazioni

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
43.05 NF	Tomasi	Lega	3.12	<p><b>Introduce l'articolo 43-bis</b>, che reca modifiche alla disciplina delle donazioni dettata dal codice civile.</p> <p>In particolare, <b>il comma 1</b>,:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ riformula l'<b>art. 561, primo comma, secondo periodo</b>, che prevedendo l'efficacia dei pesi o ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti a seguito della riduzione della donazione, stabilisce l'obbligo di compensare in denaro i legittimari per il minor valore del bene, salvi gli effetti della domanda di trascrizione; è espunto il riferimento, ai fini della citata efficacia, del decorso del termine ventennale dalla trascrizione della donazione.</li> <li>▪ <b>riformula l'art. 562</b>, prevedendo che anche nei casi di cui agli artt. 561, primo comma, secondo periodo, e 563 (<i>v. ultra</i>), se la cosa donata è perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa e il donatario è in tutto o in parte insolvente, il valore della donazione che non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria pur restando impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente.</li> <li>▪ <b>riformula integralmente l'art. 563</b>, prevedendo che la riduzione della donazione, salvi gli effetti della domanda della trascrizione della relativa domanda, non pregiudica i diritti dei terzi ai quali il donatario ha venduto gli immobili donati, fermo l'obbligo di quest'ultimo di compensare in denaro i legittimari ai fini dell'integrazione della quota riservata. In caso, tuttavia, di insolvenza del donatario, la compensazione in denaro dovrà essere fatta dall'avente causa a titolo gratuito, nei limiti del vantaggio conseguito.</li> <li>▪ <b>riformula il n. 8 dell'art. 2652, primo comma</b>, prevedendo l'obbligo di trascrizione delle domande di riduzione delle disposizioni testamentarie (anziché di riduzione delle donazioni) per riduzione di legittima. Si prevede, inoltre che, se la trascrizione è eseguita decorsi tre anni dall'apertura della successione, la sentenza di accoglimento della domanda di riduzione non pregiudica i diritti dei terzi che hanno acquistato onerosamente diritti dall'erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto prima della trascrizione della domanda.</li> <li>▪ <b>novella l'art. 2653, primo comma, n. 1)</b> aggiungendo anche l'obbligo di trascrizione delle</li> </ul>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>domande di riduzione delle donazioni relative a beni immobili;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ per <b>coordinamento</b> con la modifica all'art. 2652 <b>novella l'art. 2690, primo comma, n. 5)</b>, stabilendo l'obbligo di trascrizione delle sole domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima; per analogia necessità di <b>coordinamento</b> con le previsioni <b>del n. 8 dell'art. 2652</b> è stabilito che se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall'erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.</li> </ul> <p>Il <b>comma 2</b> introduce una <b>norma transitoria</b> secondo cui la disciplina introdotta dai nuovi articoli del codice civile modificati dall'articolo in esame si applica alle successioni aperte dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio in esame; alle successioni aperte anteriormente a tale data si applica, invece, la normativa previgente e, a specifiche condizioni, si prevede che possa essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dei donatori.</p> <p>Il <b>comma 3</b>, infine, integra il contenuto del <b>secondo comma dell'art. 804 c.c.</b> stabilendo la possibilità che l'azione di restituzione avente ad oggetto la donazione di beni immobili non può essere proposta decorsi venti anni dalla donazione stessa.</p>

#### Articolo 49 - Interventi per favorire lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
49.35 NF	Vanessa Cattoi	Lega	3.12	<p><b>Introduce i commi 4-bis e 4-ter</b>, che intervengono, rispettivamente, sulla disciplina del Fondo di garanzia per la prima casa e sul novero delle operazioni che possono essere finanziate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.</p> <p>In particolare, i commi sono volti a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa mediante l'intervento di Cassa depositi e prestiti (CDP), anche a valere su risorse di soggetti terzi e al fine di innalzare la misura massima di garanzia del Fondo;</li><li>- affidare alle norme di rango secondario il compito di disciplinare le condizioni di mantenimento della garanzia del Fondo nel caso di cessione dei mutui (comma 4-<i>bis</i>);</li><li>- chiarire che CDP può finanziare investimenti in molteplici settori, a prescindere dal finanziamento di opere, impianti, reti e dotazioni destinati a iniziative di pubblica utilità;</li><li>- ampliare le finalità dei predetti investimenti, introducendo la promozione dello sviluppo sostenibile e le iniziative per la crescita delle imprese (comma 4-<i>ter</i>).</li></ul>

### Articolo 51 - Modifiche al Testo unico sulle società a partecipazione pubblica

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
51.3 NF	Lucchini	Lega	3.12	<i>Premette il comma 01 all'articolo 51, intervenendo sull'ambito applicativo del Testo unico delle società partecipate (decreto legislativo n.175/2016). In particolare, si prevede che le disposizioni del Testo unico non si applicano, a meno che non ne sia espressamente prevista l'applicazione, alle società <b>controllate</b> da società quotate in borsa. Si ricorda che, in base alla normativa vigente, il Testo unico non si applica, a meno che non ne sia espressamente prevista l'applicazione, alle società <b>partecipate</b> da società quotate, e <u>sempre che esse non siano partecipate o controllate da amministrazioni pubbliche.</u></i>

**Articolo 52-bis** - Incremento del tempo pieno nella scuola primaria

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
52.017 NF	Marzana	M5S	3.12	<p><b>Aggiunge l'articolo 52-bis</b>, che incrementa il limite di spesa relativo alla dotazione organica dei <b>docenti</b> in misura corrispondente a <b>2.000 posti aggiuntivi</b> nella <b>scuola primaria</b>, al fine di <b>ampliare</b> le possibilità di <b>tempo pieno</b> nella stessa.</p> <p>Le <b>modalità</b> per l'incremento del tempo pieno nella scuola primaria devono essere stabilite con <b>decreto</b> del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, <b>sentita la Conferenza unificata</b>, da emanare entro <b>60 giorni</b> dalla data di entrata in vigore della legge.</p> <p><i>Poiché l'ampliamento del tempo pieno richiede anche la disponibilità di strutture e servizi, occorre valutare se sia sufficiente il parere della Conferenza unificata o se, invece, non occorra un'intesa.</i></p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p><i>Modifica l'art. 90, co. 2, riducendo l'incremento delle risorse del <b>Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili</b> che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014 (da € 250 mln) a € 226,73 mln per il 2019, e (da € 400 mln annui dal 2020) a € 328,63 mln nel 2020, € 322,92 mln nel 2021, € 325,75 mln nel 2022, € 325,42 mln nel 2023, € 324,55 mln nel 2024, € 323,59 mln nel 2025, € 321,93 mln nel 2026, € 319,59 mln nel 2027 ed € 318,90 mln annui a decorrere dal 2028.</i></p>

**Articolo 54-bis** - Risorse per iniziative a favore degli studenti con disabilità presso le Istituzioni AFAM

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
54.067 NF	Belotti	Lega		<p><b>Aggiunge l'articolo 54-bis</b>, che incrementa la dotazione del <b>Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico</b> delle Istituzioni dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (<b>AFAM</b>) di <b>€ 0,5 mln</b> annui a decorrere <b>dal 2019</b>, per consentire alle stesse di dare concreta attuazione ai <b>servizi</b> e alle iniziative in favore degli studenti con <b>handicap</b> riconosciuto ai sensi della L. 104/1992, con <b>invalidità superiore al 66%</b>, o con certificazione di disturbo specifico di apprendimento (<b>DSA</b>).</p> <p><i>Conseguentemente,</i></p> <p>il Fondo per l'attuazione del programma di Governo, di cui <b>all'articolo 55</b> è ridotto di 500 mila euro a decorrere dal 2019.</p>

## Articolo 55 - Fondo per l'attuazione del programma di Governo

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
55.2	Bellachioma	Lega	3.12	<p><i>Modifica il comma 1 <b>riducendo</b> la dotazione del Fondo per l'attuazione del programma di Governo di <b>2 milioni</b> di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021.</i></p> <p><i>Conseguentemente modifica la Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, <b>incrementando</b>, nell'ambito della Missione 18 Giovani e sport, lo stanziamento del <b>Programma 18.1 Attività ricreative e sport</b>, nei seguenti importi:</i></p> <p>2019: +2.000.000;                  2020: +2.000.000;                  2021: +2.000.000.</p>
55.4 NF	Tomasi	Lega	3.12	<p><i>Modifica il comma 1, prevedendo che una quota del Fondo per l'attuazione del programma di Governo, nell'importo di <b>10 milioni</b> di euro per ciascuno degli anni <b>2019, 2020 e 2021</b>, sia destinato al <b>Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura</b>, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, per l'<b>indennizzo delle vittime</b>.</i></p> <p><i><b>Aggiunge il comma 1-bis</b>, il quale prevede che, per le <b>vittime di reati violenti intenzionali</b>, l'<b>indennizzo</b> da corrispondere a ciascun avente diritto è pari al <b>50 per cento</b> dell'importo liquidato dal giudice penale a titolo provvisorio con un tetto massimo di 50.000 euro. L'indennizzo sarà corrisposto nella misura di 40.000 euro nel caso risulti ignoto l'autore del reato o nel caso non sia stata chiesta una provvisorio in sede penale, ma si sia ottenuta in tale fase ma condanna generica al risarcimento del danno.</i></p> <p><i>Conseguentemente,</i></p> <p>alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:</p> <p>2019: - 10.000.000;                  2020: - 10.000.000;                  2021: - 10.000.000.</p>



**Articolo 55-bis** – Museo della Civiltà istriano-fiumano-dalmata e dell'Archivio museo storico di Fiume

<b>Estremi</b>	<b>Iniziativa</b>	<b>Gruppo</b>	<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>
55.040 NF	Rampelli	FdI	3.12	<p><b>Aggiunge l'articolo 55-bis</b>, che riconosce un <b>contributo</b> di 100.000 euro annui dal 2019 al 2021 in favore del <b>Museo</b> della <b>civiltà istriano-fiumano-dalmata</b> e dell'Archivio museo storico di <b>Fiume</b>.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p>Si riduce del medesimo importo il Fondo per l'attuazione del programma di Governo, di cui <b>all'articolo 55</b>.</p>

**Articolo 55-bis** - Modifiche all'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
55.067 NF	Benvenuto	Lega	3.12	<p><b>Aggiunge l'articolo 55-bis</b>, che modifica l'art. 228 del decreto legislativo n. 152/2006 relativamente alla <b>gestione</b> degli <b>pneumatici fuori uso (PFU)</b>. Le modifiche prevedono che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un quantitativo di pneumatici pari in peso a 100 equivale a un quantitativo di PFU in peso a 95, ai fini dell'applicazione dell'obbligo attualmente previsto per i produttori e importatori di pneumatici di provvedere alla gestione di quantitativi di PFU pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale. Viene conseguentemente abrogato il comma 4 dell'art. 9 del regolamento per gli pneumatici fuori uso di cui al D.M. Ambiente n. 82/2011, che prevede attualmente che una quantità di pneumatici nuovi pari in peso a cento equivalga ad una quantità di PFU pari in peso a 90. In pratica, viene imposto a produttori e importatori di <b>raccogliere e gestire 5 tonnellate in più all'anno, per ogni 100 tonnellate di pneumatici immessi sul mercato;</b></li> <li>- i produttori <b>e</b> gli <b>importatori</b> di pneumatici, anche in forma associata, devono <b>utilizzare</b>, nei due esercizi successivi, gli <b>avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale per la gestione di PFU</b> (anche qualora questi siano stati oggetto di accordi di programma, protocolli di intesa o altri accordi) <b>o per la riduzione del contributo.</b></li> </ul>

## Articolo 59 - Ulteriori misure di riduzione della spesa

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
59.5 NF	Vanessa Cattoi	Lega	3.12	<p><b>Inserisce i commi 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-quinquies</b>, in materia di rilascio della <b>carta di identità elettronica</b> e di <b>notifica postale degli atti giudiziari</b>.</p> <p>Il comma <i>9-bis</i> modifica il D.L. 43/2005, art. 7-vicies-ter, comma 2-bis al fine di consentire al Ministero dell'interno di stipulare <b>convenzioni</b> ai fini della riduzione degli oneri amministrativi e di semplificazione delle modalità di richiesta, gestione e rilascio della <b>carta d'identità elettronica</b>, nel limite di spesa di <b>750 mila euro a decorrere dal 2019</b>, con soggetti che abbiano i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ siano dotati di una rete di sportelli diffusa su tutto il territorio nazionale;</li> <li>▪ siano <i>Identity provider</i>;</li> <li>▪ abbiano la qualifica di <i>Certification Authority</i>.</li> </ul> <p>Gli addetti alle procedure definite dalla convenzione sono incaricati di pubblico servizio e sono autorizzati a procedere all'identificazione degli interessati. I soggetti incaricati dalla convenzione riversano i corrispettivi delle carte d'identità elettroniche rilasciate e trattengono i diritti fissi e di segreteria.</p> <p>All'onere relativo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione del programma di Governo, istituito dall'articolo 55 del d.d.l. bilancio in esame.</p> <p>Il comma <i>9-ter</i> apporta alcune modifiche consequenziali al codice dell'amministrazione digitale (CAD), prevedendo che le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta d'identità elettronica non siano definite con DPCM, ma attraverso le convenzioni di cui sopra.</p> <p>Il comma <i>9-quater</i> modifica la disciplina della legge n. 890 del 1982 sulla <b>notificazione postale degli atti giudiziari</b> prevedendo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non sia necessario il bollo dell'ufficio postale sull'avviso di ricevimento (modifica all'articolo 4, comma primo);</li> <li>- i termini, che decorrono dalla notificazione eseguita per posta, qualora la data non risulti, ovvero sia comunque incerta, siano computati da quanto attestato sull'avviso medesimo dal punto di accettazione (anziché dall'ufficio postale) che lo restituisce (modifica all'articolo 4, comma quarto);</li> </ul>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- nel caso di smarrimento dell'avviso di ricevimento, qualora il mittente indichi un indirizzo di posta elettronica certificata, l'operatore fa una copia digitale (e non più analogica) dell'avviso di ricevimento e provvede entro 5 giorni (invece che in tre giorni) a trasmettere copia dell'avviso al mittente (modifica all'articolo 6 comma 1);</li> <li>- se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario, l'operatore postale gliene dà notizia con raccomandata il cui costo è a carico del mittente (modifica all'articolo 7, comma 3);</li> <li>- il piego è depositato entro due giorni (anziché entro il giorno successivo) dal tentativo di notifica alle persone abilitate che si siano rifiutate di riceverlo (modifica all'articolo 8 comma 1).</li> </ul> <p>Il comma 9-<i>quinquies</i> prevede che il termine del 1° giugno 2018, previsto dall'articolo 1, comma 97-<i>quinquies</i>, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di smarrimento dell'avviso di ricevimento e delle conseguenti copie che l'operatore postale è incaricato a rilasciare dell'avvenuto recapito del piego raccomandato, anche in forma digitale, sia differito al 1° giugno 2019, in modo da consentire il completamento della disciplina regolatoria e la conclusione dei tempi di realizzazione da parte degli operatori postali,. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali sino alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>

**Articolo 59-bis** - Sostegno alle attività della Fondazione Cineteca Italiana di Milano e della Cineteca del Friuli

<b>Estremi</b>	<b>Iniziativa</b>	<b>Gruppo</b>	<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>
59.011	Panizzut	Lega	3.12	<b>Aggiunge l'articolo 59-bis</b> , che modifica l'art. 27, co. 3, lett. d), della L. 220/2016, introducendo la Fondazione Cineteca Italiana di Milano e la Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli tra gli enti le cui attività sono sostenute dal Ministero per i beni e le attività culturali <b>a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo.</b>

## Articolo 66 – Semplificazione adempimenti contabili

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
66.2	Marattin	PD	3.12	<p><b>Aggiunge il comma 3-bis</b>, il quale dispone un <b>trattamento normativo più favorevole</b> per i <b>comuni</b> (e le loro forme associative) che <b>approvano i bilanci entro i termini previsti</b> dal TUEL (Testo unico enti locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000), ossia il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo e il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento.</p> <p>In particolare, si prevede che, a decorrere dall'esercizio 2019, a tali enti non si applicano una serie di disposizioni che prevedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'obbligo di comunicazione al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico (di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, della legge n.67/1987);</li> <li>• l'obbligo di adozione, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento, di piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio (articolo 2, comma 594, della legge n.2004/2007);</li> <li>• l'obbligo di contenere le spese di missione (che non possono superare il 50% della spesa sostenuta nel 2009 e il 30% della spesa sostenuta nel 2011) e le spese per acquisto, manutenzione e noleggio di autovetture (che non possono superare l'80% della spesa sostenuta nel 2009 ) (articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge n. 78/2010 e articolo 5, comma 2, del decreto-legge n.95/2012);</li> <li>• l'obbligo di attestare con idonea documentazione, da parte del responsabile del procedimento, che gli acquisti di immobili siano indispensabili e non dilazionabili (articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge n.98/2011);</li> <li>• specifici obblighi volti a ridurre, anche attraverso il recesso contrattuale, le spese per locazione e manutenzione di immobili (articolo 24 del decreto-legge n.66/2014).</li> </ul>

## Articolo 79 - Esigenze emergenziali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
79.143	Baldelli	FI	30.11 pom.	<p><b>Aggiunge il comma 3-bis</b>, che destina al <b>Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate dell'Italia centrale</b> (istituito dall'art. 4 del D.L. 189/2016), per l'esercizio 2018, l'importo di <b>85 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati</b> e affluito al bilancio dello Stato in data 2 ottobre 2018 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata.</p> <p>Lo stesso comma dispone che le risorse in questione (frutto di economie di bilancio della Camera) dovranno poi essere trasferite alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, nominato con D.P.C.M. 5 ottobre 2018.</p> <p>Tale comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.</p> <p>Si fa notare che si tratta di una disposizione pressoché identica a quella introdotta, per l'esercizio 2017, dall'art. 18, comma 37, della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017).</p> <p>Si ricorda che la nomina dell'attuale commissario è stata prevista dall'art. 38, comma 1, del D.L. 109/2018, e che, in attuazione di tale disposizione, è stato emanato il D.P.C.M. 5 ottobre 2018 che ha nominato Commissario il professor Piero Farabollini.</p>